

**1****ACCOLLO TRIBUTARIO****Per crediti inesistenti**

Scatta il reato di indebita compensazione dei crediti per l'amministratore della società di consulenza che crea e commercializza schemi di evasione fiscale e che si accolla, attraverso la trasmissione telematica dei modelli F24, il debito tributario riferibile a terzi, consentendo un'apparente regolarizzazione. In assenza di una regolamentazione dell'accollo tributario deve ritenersi soggetto attivo del delitto di indebita compensazione anche colui che materialmente realizza compensazioni di crediti inesistenti.

*Corte Cassazione, sezione penale, sentenza 37094/2018*

**2****CONCORSO IN FRODE****Commercialista ispiratore**

Deve ritenersi responsabile in concorso il consulente fiscale, per la violazione commessa dal cliente quando è l'ispiratore della frode, anche se a beneficiarne è solo il cliente. La Corte ha sottolineato l'assenza della buona fede nel consulente, facendo leva sulla particolare posizione di garanzia su di lui gravante in virtù della qualifica di professionista. Secondo le intercettazioni telefoniche, il professionista imputato era consapevole del complessivo sistema evasivo facente capo alla società

*Cassazione, sezione penale, sentenza 1999/2018*

**3****CONTRIBUTI PREVIDENZIALI****Falsi conteggi**

Il professionista che accetta la proposta illecita del cliente di conteggiare i contributi previdenziali secondo criteri contrari alla legge non adempie all'incarico conferitogli. La richiesta di svolgere un'attività al di sotto di questo parametro di diligenza, anche se riconducibile al cliente, non esonera da responsabilità il professionista, che concorre nella responsabilità del cliente per il 50% del risarcimento dovuto, ai sensi dell'articolo 1227 del Codice civile.

*Cassazione, sezione civile, sentenza 29846/2018*

**4****INDEBITA COMPENSAZIONE****Il ruolo del cliente**

Risponde del reato di indebita compensazione, il commercialista che abbia dolosamente indotto in errore il contribuente circa l'esistenza di un credito d'imposta mai riconosciuto dal Fisco. Il cliente non può essere ritenuto responsabile per essere venuto a conoscenza del comportamento delittuoso dopo che sia stato posto in essere. Per essere chiamato anche lui a rispondere occorre dimostrare che egli, consapevole di non aver diritto alla compensazione richiesta dal professionista, sia rimasto inerte.

*Cassazione, sezione penale, sentenze 15231/2017 e 39333/2019*

**5****REATI FALLIMENTARI****Concorso in bancarotta**

I consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell'imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l'impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui proposito criminoso.

*Cassazione, sezione penale, sentenze 39988/2012, 10742/2008 e 6894/2000*

**6****VISTO MENDACE****Punibile anche se leggero**

Il professionista che rilascia un visto di conformità mendace, anche leggero, risulta esposto sia alle sanzioni amministrative (articolo 39 del Dlgs 241/1997) sia a quelle penali, potendo incorrere nel reato di dichiarazione fraudolenta (articolo 3 del Dlgs 74/2000). Il visto mendace costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, dichiarando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi, crediti o ritenute fittizi.

*Cassazione, sezione penale, sentenze 19672/2019 e 24800/2019*